

**ALLEGATO B - SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO E  
L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "...” PER LA GESTIONE DELLA  
STRUTTURA ADIBITA A RICOVERO PER ANIMALI DA  
AFFEZIONE (GATTI), QUALIFICATA COME OASI FELINA SITA  
IN VIA PONTIDA.**

L'anno duemilaventitrè, il giorno ... del mese di ... .

In Palazzolo sull'Oglio, nella Residenza Municipale, in via XX Settembre, n.  
32.

Con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, di seguito denominato **Comune**, rappre-  
sentato da:

Dott. ... .... nato a ... (...) il ./././...., domiciliato per la carica a Palazzolo  
sull'Oglio (BS), Via XX Settembre, n. 32, che interviene al presente atto nella  
sua qualità di Responsabile del Settore ... del "COMUNE DI PALAZZOLO  
SULL'OGLIO", con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via XX settembre, n.  
32, codice fiscale 00400530176, dichiarando di essere dotato di tutti i poteri  
necessari per la rappresentanza del Comune di Palazzolo sull'Oglio in forza  
dell'articolo 37 dello Statuto Comunale e dell'articolo 107, commi 2 - 3 lettera  
c), del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" appro-  
vato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in esecuzione della delibera della  
Giunta Comunale n. ... del ... nel seguito del presente atto denominato come

“Comune”;

**E**

l’Associazione zoofila senza fini di lucro denominata “...”, fondata per la tutela degli animali randagi, di seguito denominata “**Concessionaria**”, iscritta al Registro dell’Associazionismo di Promozione Sociale della Regione Lombardia con atto del .././...., n. provvedimento ..., n. iscrizione ..., rappresentata da ... nato/a ... (Prov.) il .././.... domiciliato/a per la sua carica in ... ..  
C.F. ....;

**PREMESSO CHE:**

- l’Amministrazione Comunale ha, tra le proprie finalità, anche la protezione, la tutela, la custodia e la cura degli animali, con particolare riferimento agli animali d’affezione, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*” – Titolo VIII “*Norme in materia di sanità pubblica veterinaria*” e dal Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 “*Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;

- il Comune di Palazzolo sull’Oglio è proprietario della struttura adibita a ricovero per animali da affezione (gatti), sita in via Pontida, individuata al Catasto Fabbricati – sezione NCT – con il mappale n. 412 del Foglio n. 24;

- tale struttura è stata realizzata quale opera di urbanizzazione secondaria nell’ambito del Programma Integrato d’Intervento (P.I.I.) relativo all’ambito territoriale del Comparto di intervento strategico (C.I.S.) n. 15, approvato, in

variante al Piano Regolatore Generale allora vigente, con deliberazione consiliare n. 32 del 15 aprile 2008, esecutiva, il cui avviso di deposito, trattandosi come anzidetto di P.I.I. in variante al previgente P.R.G., è stato pubblicato sul B.U.R.L. – serie inserzioni e concorsi - n. 25 – di mercoledì 18 giugno 2008, mentre con atto a rogito del Notaio Arrigo Staffieri in data 7 ottobre 2008 n. 132453 di repertorio – n. 27927 di raccolta, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica per l’attuazione dello stesso Programma Integrato d’Intervento;

- in data 11 novembre 2009 è stato rilasciato ai proponenti il citato P.I.I., il Permesso di Costruire n. 378/2008 per la realizzazione della struttura, previa acquisizione del parere favorevole del 19 ottobre 2009 – protocollo n. 149424 dell’ASL di Brescia – Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto n. 4 Rovato e del parere favorevole del 23 ottobre 2009 – protocollo n. 152317 dell’ASL di Brescia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Socio-Sanitario n. 6 Monte Orfano di Palazzolo sull’Oglio;

- i relativi lavori sono iniziati in data 18 dicembre 2009 come da comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 17 dicembre 2009 al n. 37978 e sono stati ultimati in data 28 gennaio 2011, mentre in data 26 aprile 2011 è stato richiesto il relativo certificato di agibilità, registrato come pratica edilizia n. 20/2011;

- a seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione della struttura, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL Brescia – Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Distretto n. 4 di Rovato, ha espresso parere favorevole protocollo n. 89580 del 23 giugno 2011, pervenuto al protocollo comunale in data 30 giugno 2011 al n. 17332, per il rilascio dell’autorizzazione sindacale prevista dall’articolo 116 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, al

Oasi Felina di Palazzolo sull'Oglio, articolo successivamente abrogato

dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15;

- in data 22 luglio 2011 al n. 19801 di protocollo, è stata presentata dalla società proponente il suindicato P.I.I., la richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione secondaria del CIS 15 consistenti tra l'altro nell'anzidetta struttura adibita a ricovero per animali da affezione (gatti);

- con Determinazione n. 445 in data 2 agosto 2011 del Responsabile del Settore Urbanistico è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo delle suddette opere di urbanizzazione;

- in data 5 agosto 2011, con nota protocollata al n. 20925, il professionista incaricato ha presentato il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

- in data 8 agosto 2011 è stata quindi rilasciata ai sensi dell'ex articolo 116 della legge regionale 30 dicembre 2009 - n. 33, l'Autorizzazione Sindacale – protocollo generale n. 20979, della struttura realizzata, quale struttura zoofila privata di cui agli articoli 9 e 13 del Regolamento Regionale n.2/2008, idonea al ricovero di animali d'affezione (gatti);

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 7 aprile 2014 recante *“Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Palazzolo sull'Oglio e l'Associazione “Gli Amici dell'Arca” per la gestione del Oasi Felina di via Pontida”*, è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione della suddetta struttura zoofila privata di cui agli articoli 9 e 13 del Regolamento Regionale n.2/2008, idonea al ricovero di animali d'affezione (gatti), seguita dalla successiva stipula avvenuta in data 12 giugno 2014 della Convenzione con l'Associazione *“Gli Amici dell'Arca”*, con una durata prevista di 9 anni;

- in data 16 settembre 2015, è stato rilasciato alla sopra richiamata Associazione “Gli Amici dell’Arca”, giusto quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione stipulata, il Permesso di Costruire n. 4/2015 – protocollo generale 24061, relativo alle opere di adeguamento con la realizzazione locali della struttura zoofila (Oasi Felina) esistente, mentre in data 18/07/2016 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 4/2015-1 – protocollo generale 20042, per il progetto di prima Variante al Permesso di Costruire n. 4/2015 per la realizzazione di ulteriori modifiche ai locali della struttura zoofila esistente;

- ad ultimazione dei lavori di cui alle suddette pratiche edilizie n. 4/2015 e n. 4/2015-1, è seguita la Segnalazione certificata di Agibilità, presentata dalla medesima Associazione in data 3 aprile 2017 – protocollo generale n. 10540 – pratica di Agibilità n. 14/2017;

- infine, sempre dall’Associazione “Gli Amici dell’Arca” è stata presentata la SCIA protocollo n. 47969 del 6 novembre 2017, tramite il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it), per lo svolgimento dell’attività di “Oasi Felina” ai sensi del R.R. 13 aprile 2017, n. 2, come da parere di ATS - Brescia del 14 luglio 2017, con il quale è stato confermato il numero di registrazione n. 5000415 per lo svolgimento dell’attività di “Oasi Felina” per un numero massimo di 70 gatti;

- la struttura di che trattasi è pertanto oggi qualificata come “Oasi Felina” ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 “*Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;

- come suesposto la gestione dell’Oasi Felina in oggetto, sita in via Pontida è

attualmente affidata all'Associazione "*Gli Amici dell'Arca*", a seguito di De-liberazione della Giunta Comunale n. 61 del 7 aprile 2014 recante "*Approva-zione schema di convenzione tra il Comune di Palazzolo sull'Oglio e l'Asso-ciazione "Gli Amici dell'Arca" per la gestione del Oasi Felina di via Pon-tida*";

- la convenzione sopracitata, della durata di nove anni, è stata stipulata in data 12 giugno 2014 con una durata prevista di 9 anni;

- l'Associazione "*Gli Amici dell'Arca*", con nota del 7 giugno 2023 – proto-collo n. 21537, ha richiesto all'Amministrazione comunale di "*... poter stipu-lare una nuova Convenzione alle medesime condizioni della Convenzione at-tualmente vigente ...*", essendo la stessa intenzionata a proseguire nella ge-stione dell'Oasi Felina oggetto della presente Convenzione;

- l'articolo 13 – comma 10 – del "*Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*" prevede che "*L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in am-biente controllato e protetto*";

- l'Amministrazione comunale valuta positivamente la richiesta pervenuta, stante la proficua gestione finora portata avanti, nonché l'effettivo radica-mento dell'Associazione "*Gli Amici dell'Arca*" nel tessuto sociale palazzo-lese;

- la stessa Amministrazione intende tuttavia procedere, per ragioni di traspa-renza e di correttezza dell'azione amministrativa, ad una verifica finalizzata a

rilevare l'eventuale interesse da parte di altri soggetti alla gestione dell'Oasi

Felina in oggetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del .././2023 sono stati approvati lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui al punto precedente e lo schema della presente Convenzione;

- lo stesso avviso pubblico di cui al punto precedente è stato pubblicato all'Albo online e sul sito internet del Comune di Palazzolo sull'Oglio dal .././.... al .././.....;

- a seguito di tale pubblicazione sono pervenute/non sono pervenute manifestazioni d'interesse;

- sono state quindi valutate le manifestazioni d'interesse pervenute e ad esito di tale valutazione è stata individuata l'Associazione ... (Concessionaria) per la gestione dell'Oasi Felina in oggetto;

### **Tutto ciò premesso**

**Tra il Comune e la Concessionaria**

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione**

La presente scrittura privata ha per oggetto la gestione della struttura adibita a ricovero per animali da affezione (gatti), sita in via Pontida, individuata al Catasto Fabbricati – sezione NCT – con il mappale n. 412 del Foglio n. 24, realizzata in forza dei titoli abilitativi in premessa richiamati, oggi qualificata come “Oasi Felina” ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli ani-

*mali di affezione e prevenzione del randagismo” e si ispira ai principi di salvaguardia del benessere e di un’elevata qualità della vita degli animali ivi custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia secondo gli obblighi contenuti nel successivo articolo 2 e dell’articolo 13 – comma 10 - del citato Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, il quale prevede che “L’oasi felina è una struttura all’aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all’articolo 111 della L.R. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto”.*

#### **ARTICOLO 2 – Obblighi della Concessionaria**

Con la presente scrittura privata, la Concessionaria si impegna a:

1. accudire gli animali custoditi con continuità per tutta la durata della presente Convenzione, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione di cibo, acqua potabile, eventuali cure e/o terapie veterinarie e accurata pulizia individuale e ambientale);
2. provvedere alla pulizia giornaliera dei ricoveri e della struttura (compresi i locali/uffici e l’ambulatorio veterinario) e al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie adeguate nel corso della giornata, procedendo in particolare alla raccolta delle deiezioni;
3. provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con i Veterinari e il Comune;
4. garantire l’apertura al pubblico dell’Oasi Felina almeno quattro giorni alla settimana, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari, ai



sensi dell'articolo 114, comma 4, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

Gli orari e i giorni di apertura saranno concordati con gli Uffici comunali preposti e saranno esposti all'ingresso della struttura. Visite ed adozioni potranno comunque essere sempre concordate per appuntamento con il responsabile della struttura o suo delegato;

5. eseguire le terapie sanitarie secondo le disposizioni impartite dal Veterinario di fiducia dell'Associazione e/o dal veterinario di ATS - Brescia;

6. collaborare con il Servizio Veterinario di ATS - Brescia e con i Veterinari liberi professionisti per le attività di loro competenza, concordandone le modalità con gli stessi;

7. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.);

8. farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, antiparassitari e per la prevenzione della zanzara tigre, prestazioni specialistiche veterinarie, smaltimento rifiuti speciali e assimilabili agli urbani, assicurazioni (come meglio specificato nei successivi articoli 4 e 8), piccole attrezzature, spese di funzionamento d'ufficio, nonché della manutenzione ordinaria dell'Oasi Felina;

9. farsi carico del pagamento delle utenze idriche, telefoniche ed elettriche;

10. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle

attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale, essendo responsabile di eventuali danni subiti dalle stesse durante il periodo di validità della presente scrittura privata;

11. garantire un numero minimo di adozioni mensili, pari a 3 animali/mese. A tal fine, perseguendo inoltre l'obiettivo di diminuire progressivamente la durata media di permanenza degli animali presso l'Oasi Felina, sarà necessario attivare iniziative e progetti volti a favorirne l'adozione;

12. dare immediata comunicazione al Comune circa eventuali interruzioni che, per giustificato motivo e/o cause di forza maggiore, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

13. La Concessionaria procede alla gestione dell'Oasi Felina senza percepire compensi da parte del Comune, eccetto quanto stabilito al successivo articolo 10. Negli immobili a lei assegnati, la Concessionaria non potrà svolgere alcuna attività che non sia compatibile con la destinazione d'uso della struttura zoofila - Oasi Felina, pena la risoluzione *ipso jure* della presente scrittura privata.

14. La Concessionaria è inoltre tenuta all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla L. 14 agosto 1991, n. 281, alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e al Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 recante "*Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*".

### **ARTICOLO 3 – Fruttori della struttura**

Nell'Oasi Felina potranno essere ricoverati esclusivamente gatti ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, per il tempo necessario alla loro adozione, nonché i gatti in stato di libertà catturati ai fini della loro sterilizzazione o per comprovati motivi sanitari; in quest'ultimo caso gli animali liberi potranno essere ricoverati presso la struttura per il tempo necessario al trattamento sanitario.

#### **ARTICOLO 4 – Organico**

La Concessionaria deve garantire i servizi esplicitati nella presente scrittura privata attraverso l'attività prevalente di propri operatori volontari, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività in argomento.

La Concessionaria provvede alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività di servizio. Suddetta polizza assicurativa deve prevedere la copertura per responsabilità relative sia all'attività svolta sia alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della Convenzione.

Per l'eventuale personale dipendente, la Concessionaria assolve agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di categoria e nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla cura degli animali ospitati.

La Concessionaria dovrà tenere un registro dei volontari che opereranno all'interno della struttura con l'indicazione delle mansioni ad essi affidate, mettendo lo stesso a disposizione del Comune. Suddetto registro dovrà essere aggiornato almeno con cadenza annuale.

Prima della data di sottoscrizione della presente scrittura privata, la Concessionaria dovrà comunicare per iscritto i dati, comprensivi di recapito telefonico, del responsabile organizzativo della struttura, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di servizio necessarie, secondo modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Eventuali variazioni nella designazione di tale responsabile organizzativo dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data di efficacia di tale variazione.

#### **ARTICOLO 5 – Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a:

1. concedere ad uso gratuito l'area e gli immobili destinati ad Oasi Felina, ubicati in via Pontida a Palazzolo sull'Oglio, come catastalmente identificati al precedente articolo 1, idonei all'utilizzazione per i fini di cui alla presente scrittura privata;
2. provvedere alla manutenzione straordinaria e concordare con la Concessionaria eventuali opere di adeguamento richieste da nuove normative in materia;
3. vigilare, anche attraverso incontri periodici e/o sopralluoghi sul posto, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i termini della presente scrittura privata e dei Regolamenti vigenti, nell'ottica di tutela dei diritti, delle necessità e della dignità degli animali ricoverati, assumendo inoltre comportamenti corretti e trasparenti

con i cittadini, al fine di favorire massimamente le adozioni. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite operatori terzi o Enti di controllo competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso;

4. divulgare gratuitamente, attraverso il proprio sito internet istituzionale ed i canali social istituzionali, in accordo con il responsabile organizzativo della struttura di cui al precedente articolo 4, informazioni utili riguardanti l'Oasi Felina, al fine di promuovere l'attività di adozione degli animali ivi ospitati;

5. comunicare tempestivamente alla Concessionaria ogni evento che possa incidere sulla gestione dell'Oasi Felina, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente scrittura privata.

#### **ARTICOLO 6 – Manutenzione**

La Concessionaria si fa carico dell'ordinaria manutenzione dell'immobile oggetto della presente scrittura privata, nonché dei relativi impianti e dell'area di pertinenza, ivi incluso il periodico sfalcio dell'erba dell'area verde interna all'Oasi Felina.

La manutenzione straordinaria dell'intera struttura è a carico del Comune.

A tal fine, la Concessionaria si obbliga a far uso delle strutture concesse ad uso gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia, a provvedere alle manutenzioni di cui sopra, man mano che le stesse si renderanno necessarie, ed a non apportare modifiche e addizioni senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Qualora la Concessionaria intendesse realizzare delle modifiche all'attuale assetto dell'Oasi Felina, dovrà inoltre procedere alla presentazione di apposita

pratica edilizia ai sensi di legge presso gli Uffici tecnici comunali e ottenere i necessari permessi e/o pareri anche da parte degli Enti di Controllo ed in particolare il parere favorevole del Servizio Veterinario di ATS Brescia. Solo in seguito all'ottenimento dei suddetti permessi e/o pareri, la Concessionaria potrà effettuare eventuali lavori presso l'Oasi Felina, eseguendo gli stessi a propria cura, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il Comune, durante l'espletamento delle sue funzioni di controllo/vigilanza di cui al precedente articolo 5, dovesse riscontrare che le strutture concesse ad uso gratuito abbiano la necessità di interventi manutentivi non ancora eseguiti dalla Concessionaria, assegnerà un termine affinché la stessa provveda ad eseguire gli interventi manutentivi necessari ad assicurare la corretta gestione/fruizione dell'Oasi Felina, determinando il termine stesso in funzione dell'entità e dell'urgenza dei lavori manutentivi da eseguire. In caso di ulteriore inerzia, alla scadenza del termine assegnato, la presente scrittura privata sarà risolta *ipso jure* in danno della Concessionaria.

La Concessionaria si fa inoltre carico degli interventi di disinfestazione.

#### **ARTICOLO 7 - Rendicontazioni delle attività**

La Concessionaria dovrà inoltre fornire all'Amministrazione Comunale annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno):

- il rendiconto/fatture e documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'anno solare appena concluso, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- il bilancio preventivo e consuntivo delle spese di gestione della struttura;
- il registro degli animali presenti in struttura, con particolare riferimento ai procedimenti di adozione effettuati durante l'anno.

La mancata rendicontazione dell'attività svolta, nonché il mancato invio delle informazioni richieste, sarà valutata ai fini del riconoscimento a favore della Concessionaria dei contributi previsti dal successivo articolo 10, da erogarsi annualmente da parte del Comune.

#### **ARTICOLO 8 - Responsabilità**

La Concessionaria risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali, alle attrezzature e alle strutture provocati nello svolgimento del servizio di gestione affidatole, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La Concessionaria è inoltre obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi o a cose (attrezzature e strutture), connessi allo svolgimento della presente Convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore della Concessionaria (personale dipendente/volontario e non), per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00. Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi. La polizza deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta, sia la responsabilità relativa alla conduzione della struttura e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della presente scrittura privata.

La stipulazione dei contratti assicurativi non libera la Concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa il solo scopo di ulteriore garanzia. In ogni caso, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile per il maggior danno che possa esserne derivato al Comune.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle per-

sione, agli animali custoditi o alle cose (attrezzature e strutture) che, nell'ambito della gestione, venissero provocati dalla Concessionaria nel corso della durata della presente scrittura privata.

#### **ARTICOLO 9 - Durata**

La presente Convenzione avrà validità di 9 (nove) anni. Si precisa che, essendo vietato per la Pubblica Amministrazione stipulare contratti di durata ultranovennale, è escluso il rinnovo della presente scrittura privata. L'inizio dell'attività si ufficializzerà dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.

Alla data di scadenza della validità della presente scrittura privata, ove questa non venga nuovamente stipulata, o in caso di risoluzione anticipata della medesima, la Concessionaria dovrà riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di sua proprietà. Resta inteso che le opere/arredi fissi o fissati alla struttura nel corso di vigenza della presente scrittura privata resteranno al Comune, senza nessun onere di riconoscere alcunché in contraccambio.

È possibile la risoluzione anticipata della presente scrittura privata:

1. da parte del Comune in caso di gravi e reiterate inadempienze;
2. nel caso disciplinato al successivo articolo 11;
3. da parte della Concessionaria in caso di gravi e fondate motivazioni, comunicate al Comune con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di reiterate inadempienze gravi, il Comune ha la facoltà, previa diffida scritta alla Concessionaria ad adempiere e al successivo rifiuto/inerzia della stessa a provvedere in tal senso, di risolvere la presente



scrittura privata con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione del Oasi Felina a terzi, previa sottoscrizione di nuova scrittura privata.

Per grave inadempienza si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione o omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico e/o la morte degli animali ospitati (come, ad esempio, inidonea valutazione comportamentale per l'inserimento in box plurimi di animali tra loro incompatibili, terapie errate, uso di guinzagli non idonei, somministrazione di alimenti avariati, etc.);
- mancata somministrazione quotidiana di acqua, riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti, riscontrata almeno tre volte;
- omissione nell'effettuazione degli interventi manutentivi necessari affinché l'immobile venga riconsegnato, alla scadenza del periodo di validità della presente scrittura privata, nelle stesse condizioni in cui si trovava allorché la stessa è stata stipulata, fatto salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso;
- grave danno provocato all'immagine del Comune.

In questi ultimi due casi l'Amministrazione Comunale si avvarrà della possibilità di effettuare un'ulteriore azione legale nei confronti della Concessionaria.

#### **ARTICOLO 10 - Spese**

Tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria, nessuna esclusa, relative

alla gestione del Oasi Felina, utenze comprese (articolo 2 - punto 9), si intendono a carico della Concessionaria.

Il Comune eroga annualmente il contributo pari ad euro 40 per ogni soggetto presente nell'Oasi Felina, fino alla capienza massima consentita da ATS - Brescia, attualmente fissata nel numero di 70 animali, corrispondenti ad un contributo massimo annuale pari ad euro 2.800,00. Qualora la Concessionaria ottenesse l'autorizzazione da parte di ATS - Brescia ad aumentare il numero massimo di animali ospitati, in aggiunta rispetto al valore attuale pari a 70 animali, sarà possibile rideterminare con l'Amministrazione il contributo massimo annuale, attualmente quantificabile in euro 2.800,00. L'ammontare del contributo sarà erogato di volta in volta previa apposita determinazione del Responsabile del Servizio preposto.

#### **ARTICOLO 11 – Risoluzione anticipata**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 7 marzo 2023 è stato approvato in via definitiva il Piano Attuativo (P.A.) n. 4 a destinazione produttiva, conforme al Piano delle Regole della seconda Variante Generale al P.G.T., che interessa anche l'area della struttura zoofila di cui alla presente Convenzione.

L'assetto urbanistico di tale comparto del P.A. n. 4 a destinazione prevalentemente produttiva, come prefigurato dal Piano delle Regole della seconda Variante generale al P.G.T., è finalizzato a consentire l'ampliamento del polo produttivo esistente della ditta Meccanica 2 Elle (edificato sul mappale n. 388 del Foglio n. 24), ampliamento da realizzarsi in una prima fase sul mappale n. 273 del Foglio n. 24, sul quale attualmente insiste un fabbricato residenziale disabitato ed in una seconda fase anche sul mappale n. 412 del Foglio n. 24,

sulla quale è stata realizzata la struttura zoofila per animali da affezione in argomento.

Per quanto riguarda la seconda fase dell'ampliamento del fabbricato produttivo, la stessa potrà essere realizzata solo dopo l'avvenuta realizzazione del nuovo gattile comunale, atteso che a carico del P.A. n. 4 a destinazione produttiva, quali opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione di una nuova struttura zoofila per animali da affezione (gatti) sull'area che verrà indicata dall'Amministrazione comunale.

Ancorché lo schema di Convenzione di tale P.A. prevede che la realizzazione della sopra descritta seconda parte di ampliamento debba avvenire nella fase 2, la durata dell'affidamento per la gestione della struttura zoofila di via Pontida resta subordinata alle suddette previsioni di attuazione del P.A. n. 4 a destinazione produttiva. Pertanto, laddove si dia corso all'ampliamento del fabbricato produttivo sull'area dell'Oasi Felina, previo preavviso non inferiore a 120 giorni, il Comune ha la facoltà di risoluzione della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 12 – Disposizioni finali**

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 266, sarà esente dall'imposta di bollo e registro, trattandosi di atto connesso allo svolgimento di attività di volontariato.

La definizione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione / esecuzione della presente scrittura privata sarà demandata alla giustizia ordinaria; il Foro competente è quello di Brescia. È altresì vietato il compromesso.

Infine, è vietata la cessione del presente contratto, il quale vincola sin d'ora la Concessionaria.

